



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

PRESTAZIONE OCCASIONALE – FAQ E NUOVI CHIARIMENTI

Circolare 05.2022

Facendo seguito alle precedenti FAQ richiamate nella circolare N. 04.2022, riportiamo i nuovi chiarimenti forniti dall'INL, in relazione all'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Si prega pertanto di prendere nota degli ulteriori quesiti sollevati, al fine di procedere correttamente con l'adempimento oggetto della presente circolare.

FAQ INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali		
11	Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato , a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese , sono ricompresi nell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?	<p>No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.</p> <p>Si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.</p>
12	Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva?	Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
13	Le prestazioni occasionali rese dai traduttori , dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori	Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall'obbligo.



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

	occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?	
14	In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell'obbligo comunicazionale?	No, è esclusa dall'obbligo
15	Una S.p.A. a partecipazione pubblica , che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell'obbligo di comunicazione?	La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l'ente pubblico ne possieda, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.
16	Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva?	Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
17	Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva?	No, in quanto tali prestazioni sono svolte all'estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
18	Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva?	Sì, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

		<p>agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.</p>
19	<p>È previsto l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'Estero?</p>	<p>Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell'atleta, dell'uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell'azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.</p>
20	<p>La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?</p>	<p>Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l'obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell'intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell'11/01/2022.</p>

Per qualsiasi ulteriore informazione o procedure da adottare, in merito all'oggetto della presente, lo Studio è a disposizione.

Studio Pizziconi

